



COMUNE DI LOMBARDORE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio Segreteria

e-mail: segreteria@comune.lombardore.to.it

Assegno di maternità – anno 2026

L'assegno di maternità di base, detto anche "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Per poter accedere alla prestazione sociale occorre essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti "assegni di maternità dello Stato", per cui vedasi il www.inps.it);

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

La domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, **nel termine perentorio dei sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia**, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, hanno diritto all'assegno:

- le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- le cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche, che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.lgs. n. 151/2001;
- le cittadine extra comunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno;
- le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D. Lgs 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 09.03.2010, n. 5).
- in mancanza della donna, hanno diritto all'assegno i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, è pari ad **€ 413,10** per cinque mensilità e, quindi, per complessivi **€ 2.065,50**.

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), per le domande relative ai nati nell'anno **2026**, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in **Euro 20.668,26**;

La domanda deve essere corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ed attestazione I.S.E.E ed eventuale permesso di soggiorno e va presentata all'Ufficio Segreteria, dopo aver preso appuntamento allo 0119956101 (int. 1).

Il contributo viene accreditato sul conto corrente o sul libretto postale con codice IBAN intestato o cointestato alla mamma. L'Assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Per informazioni, telefonare allo 0119956101 (int. 1) - Ufficio Segreteria.